

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"UN SOGNO SOTTO IL BAOBAB"



In Reggio Calabria ,via Parco Caserta nord n.5 c/o la Casa della Madonna dei Monfortani,89126 Reggio Calabria, si sono riuniti il 10.11.2011, per costituire un associazione culturale e sociale, i seguenti cittadini:

- Troletti Vincenzo, nato a Clusone il 30.05.1959, C.F. TRLVCN59E30C800B
- Del Grande Laura, nata a Villa S.Giovanni il 24.04.1980, C.F. DLGLMR80D64H224N
- Fio Lucia, nata a Reggio Calabria il 01.07.1976, C.F. FIOLCU76L41H224S
- Labate Francesco, nato a Reggio Calabria il 25.11.1946 C.F. LBTFCN46S25H224H
- Romeo Daniela Maria, nata a Cassano allo Jonio il 10.01.1980, C.F. RMODLM80A50C002G
- Tavilla Valentina, nata a Melito P.S.(RC) il 30.10.1978, C.F. TVLVNT78R70F112V

Tutti cittadini italiani, come essi dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Viene costituita tra i suddetti signori una associazione socio-culturale, non a scopo di lucro, sotto la denominazione "un sogno sotto il baobab"
- 2) l'Associazione ha sede legale in Via Parco Caserta nord 5 presso la casa della Madonna dei Monfortani in Reggio Calabria
- 3) Essa fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso le popolazioni più sfavorite del mondo, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa. Persegue, nel rispetto delle normative nazionali, finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio, mediante un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo
- 4) L'associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenuto nello statuto sociale formato di 20 articoli e allegato al presente atto che è elemento essenziale ed integrante e debitamente sottoscritto previa lettura.

Il primo consiglio direttivo dell'associazione è così costituito:

Troletti Vincenzo, Presidente

Tavilla Valentina Maria, Vicepresidente

Fio Lucia, Segretario e Tesoriere


Del Grande Laura Maria, Consigliere

Romeo Daniela Maria, Consigliere
Labate Francesco, Consigliere onorario

Daniela Romeo
Labate

I poteri, le funzioni e la durata in carica del Presidente, del Vice presidente del segretario e dei consiglieri sono stabiliti dallo statuto dell'associazione

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2012



agenzia
Contratto

Direzione Provinciale di Reggio Calabria

Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

N. *6615* Mod. 117 (atti privati) esente

Adi. **24 NOV. 2011**

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA
ASSISTENTE
(Daniela Colita)

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE**



**UN SOGNO
SOTTO IL BAOBAB**



TITOLO I

Disposizioni generali



Art. 1 - È costituita l'associazione a scopo volontariato ex L. 266/91 "Un sogno sotto il baobab", con sede Legale a Reggio Calabria, presso la casa della Madonna (CASA DEI MONFORTANI) sita in Via Parco Caserta Nord, 5

Art. 2 - L'associazione usa come segno distintivo UN CERCHIO che contiene nella parte interna il disegno stilizzato di UN ALBERO DI BAOBAB di colore marrone i cui rami sono contornati dal colore rosa. Nella parte esterna al cerchio vi è la SCRITTA SEMICIRCOLARE con sei punti sospensivi laterali alternati dalla scritta "UN SOGNO SOTTO" nella parte superiore e la scritta "IL BAOBAB" nella parte inferiore.

TITOLO II

Scopi dell'associazione



art. 3 L'associazione "Un sogno sotto il baobab" è una libera associazione apolitica e apartitica, non avente fini di lucro.

Essa fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso le popolazioni più sfavorite del mondo, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa. Persegue, nel rispetto delle normative nazionali, **finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio, mediante un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo.**

Le attività sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche. Possono essere rimborsate dall'organizzazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare, l'associazione si muove nei seguenti ambiti:

- a) sostegno, promozione e tutela dell'esercizio del volontariato, in ogni sua forma, delle tradizioni culturali, sociali, storiche e ambientali e delle attività alle stesse connesse;
- b) sostegno e promozione di iniziative e progetti volti alla realizzazione di strutture per lo studio, il lavoro ed il tempo libero nella Nazione italiana o in quella di appartenenza, delle popolazioni disagiate beneficiarie;
- c) tutela e conoscenza delle problematiche inerenti l'integrazione tra i popoli, il dialogo tra le culture nel rispetto delle identità e delle legittime differenze con possibilità di realizzare occasioni di incontro e scambio interculturale attraverso la ospitalità reciproca tra studenti o intere famiglie nelle città o paesi di appartenenza;
- d) studio, progettazione e realizzazione di opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno; promozione, educazione e preparazione tecnica dei volontari; collaborazione e messa a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, di aiuti alimentari, umanitari, tecnologici ed economici.
- e) promozione, organizzazione e/o partecipazione a raccolta fondi e manifestazioni culturali; assistenza, anche economica, nei limiti delle possibilità delle singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi mediante anche l'adozione a distanza; organizzazione di campi lavoro e diffusione di forme di turismo responsabile;
- f) attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini, ecc.).

rt. 4 L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione nel contesto delle attività del volontariato, è disponibile a forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le forze sociali, attraverso l'operatività volontaria dei propri associati per le finalità previste dal presente statuto tra le quali anche:

- organizzare convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni inerenti agli scopi prefissi; svolgendo ricerche, sperimentazioni, formulando programmi, stipulando, all'uopo, contratti e convenzioni;
- sollecitare e promuovere iniziative di carattere legislativo e sociale contribuendo al dibattito socio-politico-economico-culturale-ricreativo incentrato sulla problematica dell'associazione e ai fini che la stessa si prefigge;
- promuovere ogni azione tendente alla salvaguardia ecologica ed ambientale del territorio e alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, sociale, culturale e artigianale delle popolazioni disagiate;

rt. 5 L'associazione si propone inoltre di promuovere mostre, esposizioni, concorsi, attività culturali ed altre manifestazioni in relazione ai propri fini istituzionali; di svolgere studi e ricerche utili per un migliore conseguimento degli scopi sociali; di promuovere iniziative di carattere assistenziale e ricreativo a favore dei propri soci; di sviluppare rapporti con altri movimenti, associazioni, federazioni, circoli o gruppi che abbiano, tra le altre, finalità di solidarietà.

rt. 6 L'associazione può affiliarsi o aderire, adottandone eventualmente la tessera sociale, ad organizzazioni nazionali ed internazionali come pure possono affiliarsi o aderire ad essa iscritti di altre associazioni, enti, gruppi, movimenti e circoli che perseguono scopi compatibili con i fini sopra specificati.



TITOLO III

Struttura



rt. 7 Possono fare parte dell'associazione cittadini italiani europei ed extraeuropei, di ambo i sessi, gruppi associati, comitati, persone giuridiche ed anche iscritti ad altre associazioni, purché non trovino in posizione di contrasto con i fini previsti dallo statuto e non perseguano interessi contrari a quelli dell'associazione.

rt. 8 L'associazione è formata dai soci fondatori, ordinari e onorari. Sono fondatori quelli che intervengono nell'atto costitutivo dell'associazione: sono ordinari quelli che contribuiranno ai fini dell'associazione tramite il sostegno economico; sono onorari coloro che si distingueranno per meriti particolari. I soci parteciperanno alle attività associative secondo le norme stabilite nel presente statuto.

rt. 9 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento e ai loro doveri nei confronti dell'associazione.

rt. 10 La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione deliberata dall'associazione. Qualunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere al numero dei partecipanti all'associazione stessa.

Sono cause di esclusione del socio i comportamenti contrari agli scopi sociali e agli interessi dell'associazione nonché ai doveri di riservatezza quando possono causare danno all'immagine di "Un sogno sotto il baobab". L'esclusione ha effetto immediato dalla sua deliberazione.

TITOLO IV

Organi



rt. 11 Sono organi dell'associazione:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

rt. 12 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette membri. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, hanno in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, allo stesso subentra di diritto il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice.

tenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza, consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Presidente

Funzioni e compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per approvazione al Consiglio direttivo e all'assemblea.

Art. 14 Vice Presidente

Funzioni e compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 Segretario del consiglio direttivo

Funzioni e compiti del Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, e di tutti gli atti del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'associazione, cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei soci e all'aggiornamento del registro relativo.

Art. 16 Tesoriere

Funzioni e compiti del Tesoriere

La qualifica di tesoriere è, di norma, attribuita al Segretario; può tuttavia essere designato tesoriere un altro socio. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

TITOLO V

Patrimonio



Art. 17 Il Patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci ed inventari, che sono e diverranno proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;

- da erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio.

Art. 18 Le entrate dell'associazione sono costituite:

- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi finanziari dell'associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione: per la locazione, l'acquisto, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di impianti e attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI

Scioglimento dell'associazione



Art. 19 Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'Assemblea sociale con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Lo scioglimento della Associazione può avvenire d'ufficio quando si verificano condizioni di particolare persistente gravita che non consentano il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 20 In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad associazioni od enti che abbiano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Norme transitorie

Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'associazione.

